RIFLESSIONI SUL **DM 25 GENNAIO 2019**
CON PARTICOLARE ATTENZIONE AL **"RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ"**
ED ALLA **"GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO (GSA)"**

GLI ASPETTI GIURIDICI IN MATERIE TECNICHE

LA PREVENZIONE INCENDI

24
MARZO

III INCONTRO
DEI CENTRI
STUDI LOCALI

ANACI

ANACI
BAVENO
2022

Testo coordinato dal
Centro Studi Nazionale

www.facebook.com/ANACI.Pagina.Ufficiale

twitter.com/Anaci_it

https://it.linkedin.com/in/anaci-nazionale-2aba41b2

@anaci

Casa Editirice

MEDIANACI
FORMAZIONE E CONCILIAZIONE

ANACI Italia Servizi
Via Cola di Rienzo 212,
00198 Roma – Tel. 063214963
www.www.anacitaliaservizi.com

Progetto grafico ed impaginazione di **artigraficherapparini.it**

24 MARZO 2022

III INCONTRO NAZIONALE DEDICATO AI CENTRI STUDI LOCALI ANACI

GLI ASPETTI GIURIDICI IN MATERIE TECNICHE

LA PREVENZIONE INCENDI

RIFLESSIONI SUL DM 25 GENNAIO 2019 CON PARTICOLARE ATTENZIONE AL "RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ" ED ALLA "GSA"

ANACI

ANACI BAVENO 2022

Testo coordinato dal

Centro Studi Nazionale

PROGRAMMA

14.00 · Apertura iscrizioni
14.30 · Inizio lavori
18.30 · Chiusura lavori
20.30 · **CENA**

Al pari della scorsa edizione, l'appuntamento del **24 marzo 2022** è dedicato ai componenti **dei Centri Studi Locali ANACI. L'argomento scelto per l'edizione del 2022 è l'antincendio**, con particolare attenzione agli aspetti giuridici nascenti dal recente **Decreto Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019**, recante Modifiche ed integrazioni all'allegato del Decreto 16 maggio 1987, n. 246, **concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione.** Successivamente all'introduzione da parte del ***Presidente Nazionale Ing. Francesco Burrelli*** e del ***Direttore del Centro Studi Nazionale Avv. Gian Vincenzo Tortorici***, seguirà un'introduzione giuridica da parte dell'***Avv. Claudio Belli.***

▸ **SALUTI** — **Ing. Francesco Burrelli** *Presidente Nazionale ANACI*

▸ **INTERVERRANNO** — **Ing. Fabio Dattilo**
già Capo del Corpo Nazionale dei VVF
Ing. Antonio Giordano
Comandante Provinciale VVF di Nuoro
Ing. Roberto Marchioni
Comandante Provinciale Reggente dei VVF di Verbania

▽ **SEGUIRANNO 3 ARGOMENTI** ▽

▸ **ING. DAVIDE VITALI** — • Gli obblighi nel contesto normativo antincendio e civilistico
Moderatore Avv. Gian Vincenzo Tortorici, Direttore CSN

▸ **ING. LUCA ROLLINO** — • Definizione dei soggetti coinvolti
Moderatore Avv. Edoardo Riccio, Coordinatore CSN

▸ **ING. ANTONIO ABATE** — • Informativa: contenuto e destinatari
Moderatore Avv. Marina Figini, Coordinatrice CSN

Per ciascuno di essi, il relatore porrà una questione tecnica la cui risoluzione vede interpretazioni giuridiche della normativa. Successivamente si aprirà il dibattito giuridico per individuare la soluzione.

INDICE

PAGINA 4 INTRODUZIONE

LA NORMATIVA

PAGINA 14 D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151
Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4 – quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

PAGINA 20 D.M. 25 gennaio 2019 – Ministero dell'interno
Modifiche ed integrazioni all'allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione.

PAGINA 30 D.M. 30 novembre 1983
Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi Ministero dell'Interno

GLI SPUNTI DI RIFLESSIONE

PAGINA 36 Quesito n.1
- *Gli obblighi dell'amministratore previsti dal DM 25/01/2019 rientrano già nelle competenze attribuitegli dalla legge e, in caso contrario, potrebbe un Decreto Ministeriale stabilirne di nuove?*
- *Può l'amministratore pretendere di conoscere dei dati necessari per la corretta gestione dell'emergenza, mantenendoli aggiornati, rispettando anche la normativa sulla privacy?*

PAGINA 38 Quesito n.2
- Chi è il responsabile attività?
- Qual è la sua figura professionale e quali requisiti/competenze deve possedere?
- Chi è il responsabile GSA?

PAGINA 46 Quesito n.3
- *Come compilare l'informativa?*
- *Come corresponsabilizzare i condomini?*
- *Come notificarla a tutti gli occupanti (racc. bacheca, sito, posta prioritaria, cassetta postale...)?*
- *Appena pronta l'informativa (firmata da chi?), la stessa deve tornare in assemblea?*

INTRODUZIONE

di Francesco Burrelli

Già nell'antichità, gli antichi egizi, utilizzavano la forza lavoro non in modo coerente rispetto agli standard di oggi. Non si conosce con esattezza il periodo in cui l'uomo abbia iniziato a domesticare il fuoco. Una delle testimonianze si trova in una caverna in Cina, dove sono presenti resti di combustione da parte di Homo Erectus, e risalenti a circa 400.000 anni fa, l'altra risalente lo stesso periodo a cui risale l'uso del fuoco, si trova, in un sito archeologico in Spagna. L'Homo sapiens ha continuato ad usare il fuoco come uno strumento fondamentale nella gestione del territorio.

I miti più antichi, narrano che il fuoco ha origine divina e non umana. Per questo gli uomini hanno dovuto in qualche modo "rubare" il fuoco agli dei. Il Fuoco ha caratterizzato alcuni eventi tra i più "funesti" e "tragici" della storia, ricordiamo, il famoso "Incendio di Nerone" del 64 d.C., l'incendio che per poco non divorò la Basilica di San Pietro, nell'847, le vicende legate alla discesa dei Lanzichenecchi, responsabili del "Sacco di Roma", nel 1527, fino alla ricostruzione di un altro tragico avvenimento, il più recente, quello relativo al bombardamento di Roma del 19 luglio 1943.

Con Ippocrate e, in particolare, con i Romani si cominciò a porre l'attenzione su come affrontare le conseguenze di un infortunio da parte del lavoratore. Si pensò così ad una correlazione tra malattia professionale, infortuni e attività lavorative. In Italia, fino ai primi del 1900, del tema della salute e sicurezza sul lavoro non interessava a nessuno, Con il regno Sabaudo, vengono emanate delle norme che tutelano la salute dei lavoratori, dei migranti, la presenza di donne e fanciulli. Inoltre, vengono istituite delle casse di invalidità per tutti i lavoratori.

Quindi, si incomincia a parlare per la prima volta di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Nel periodo post-bellico, in Italia comincia ad esserci un'emanazione costante di leggi, che rappresentarono per il periodo un cambiamento epocale. Si inizia a parlare di strutture statali che debbano effettuare controlli sull'attività lavorativa e si va ad affermare il principio di tutela per i lavoratori. Per questo motivo, le normative emanate negli anni hanno rappresentato un punto cardine nella storia della sicurezza sul lavoro.

Con l'introduzione dell'art. 437 del codice penale, che regolamenta: "delitto di rimozione ed omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro", si incomincia a parlare di infortuni sul lavoro intesi come di reati veri e propri. Con l'emanazione della famosa legge 626/94, continuò questo cambiamento storico, che ha rappresentato il passaggio fondamentale,

con cui poi, verrà elaborato il Testo Unico sulla Sicurezza, il D. lgs 81 emanato il 9 aprile del 2008, attualmente ancora in vigore, che raccoglie tutte le normative in tema di salute e sicurezza sul lavoro.
Fin dall'antichità, quando si voleva spegnere un incendio ci si serviva di secchi per attingere acqua da sorgenti, fiumi, laghi, pozzi o dal mare. Si trattava però di soluzioni poco efficaci e molto faticose. Dato che l'acqua doveva arrivare direttamente sulle fiamme, era anche molto pericoloso.
Una prima soluzione venne trovata in Cina, dove normalmente si collocavano dei grandi pentoloni in punti strategici delle città. Questi venivano costantemente tenuti pieni d'acqua, per poterne usufruirne in caso di emergenza. Per arrivare all'idrante moderno, abbiamo dovuto attendere l'inizio del '500, quando nei centri urbani cominciarono a diffondersi i sistemi idrici pubblici. Le condutture erano in legno, e i pompieri, in caso di incendio, scavavano il terreno e foravano i tubi così da avere una fonte idrica a portata di mano. Quando l'acqua non serviva più, inserivano un semplice tappo.
Veniva poi lasciato un segno per indicare dove c'era un foro già pronto. Fu dopo il grande incendio di Londra del 1666 che si pensò a installare tubi con buchi già predisposti e spine che uscivano dal terreno. Le macchine per lo spegnimento degli incendi sono state, sin dall'antichità, oggetto di attenzioni. Ogni comunità, di fronte alla furia del fuoco, si organizzò con opportune squadre di vigili e non esitò ad accogliere tutte le innovazioni destinate a facilitare le opere di spegnimento e soprattutto l'adduzione di acqua sulle fiamme, anche nelle condizioni più disperate.
Il XVIII secolo è stato indubbiamente il secolo della svolta nel campo della sicurezza dagli incendi. Le nuove scoperte tecnologiche, avutesi tra inizio e la fine di tutto il Seicento, avevano creato condizioni favorevoli anche per ciò che concerne la lotta al fuoco. Quegli impulsi straordinari fecero sì che venissero modificate quelle macchine inizialmente chiamate «spruzzatoi», poi meglio conosciute come «trombe idrauliche» o «idrauliche».
Ma è nel XIX secolo che si ebbero i più importanti miglioramenti tecnologici, soprattutto quando le industrie del tempo cominciarono a produrre nuove e sempre più potenti macchine per la difesa dal fuoco. Nei giorni nostri si passa ad una più attenta riflessione, con la stima dei rischi e responsabilità, grazie all'indice di sicurezza antincendio.
Il rating è un nuovo strumento che la società mette a disposizione con la propria consulenza, per affrontare, in modo integrato e professionale, le tematiche legate alla sicurezza antincendio, le norme procedurali e i piani di manutenzione necessari per mantenere in perfetta efficienza gli immobili.
"La prevenzione incendi è una materia molto complessa, che include una varietà di aspetti e procedure da attuare per garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone che vivono gli spazi, qualsiasi essi siano, e che richiede massima puntualità e precisione. Basti pensare che solo nel 2020 gli interventi richiesti a causa di propagazioni di fiamme o esplosioni in edifici a uso residenziale, pubblico o commerciale, sono stati oltre 57 mila, circa 157 al giorno Il rating rappresenta il grado di rischio dal punto di vista antincendio di un immobile o di un'attività sulla base di indicatori specifici opportunamente pesati e distribuiti su 5 aree di analisi:

1)stato burocratico;
2)stato fisico dei presidi antincendio;
3)stato gestionale;
4)grado di impatto economico dell'eventuale attività di regolarizzazione;
5)grado di impatto temporale dell'eventuale attività di regolarizzazione.

Ogni area è soggetta ad analisi a cui segue l'assegnazione di un punteggio. I vari punteggi ottenuti vengono quindi ponderati a seconda della complessità dell'attività e viene definito il rating di prevenzione incendi che varia su una scala da 1 a è: il livello 1 indica una situazione critica con rischio significativo, mentre il livello 5 indica una situazione con rischio minimo o assente. Nel 2021 il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, è intervenuto, circa 900 mila volte e di questi il 25% è dovuto a incendi o esplosioni (oltre 240 mila l'anno 663 al giorno), di questi, il 15% circa accade in ambito residenziale, mentre il 9% circa, in altre tipologie di edifici civili, tra cui quelli destinati ad attività pubbliche o commerciali.

Le cause principali degli incendi che avvengono, sono dovute:

- **problemi all'impianto elettrico;**
- **danni alle canne fumarie.**

Circa il 2 %, cioè 4500 eventi accadono per colpa, oppure sono causati da una non corretta o mancata adozione di misure precauzionali, di esercizio e di sicurezza, quindi in generale c'è un'attività di prevenzione assente o inadeguata. La datazione del patrimonio immobiliare nazionale, che per oltre il 47% è stato realizzato più di 50 anni fa, rappresenta un elemento di complicazione, perché comporta maggiore complessità tecnica nell'attività di adeguamento. Inoltre, i nuovi format immobiliari che si stanno diffondendo con nuove tipologie e anche lavorative, non hanno ancora delle regole tecniche ben definite e ciò comporta implicazioni nella gestione della sicurezza antincendio negli edifici, basata su situazioni non più attuali.
Da questo contesto, nasce l'esigenza di elaborare un modello testato e standardizzato per la prevenzione incendi, oltre alla necessità di sviluppare capacità di analisi e concertazione con gli Enti per la gestione dei nuovi format immobiliari. L'uomo eccellente, quando gode della sua sicurezza, non dimentica che il pericolo può sopraggiungere.
"Quando regna l'ordine, egli non dimentica che potrà esserci disordine" (Confucio, 551 a.C. - 479 a.C. I decreti Ministeriali pubblicati in materia di prevenzione incendi che hanno stravolto il modo di affrontare i problemi in materia di sicurezza antincendio e gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro, in ottemperanza all'art. 46 del D.lgs. n. 81/2008 e che andranno a sostituire il D.M. 10 marzo 1998:

1) DPR. 1agosto 2011 n. 151 Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi;

2)**D.M. decreto 25 gennaio 2019,** entrato in vigore 6 maggio del 2019 concernente le norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione;

3) **M.1°settembre2021-(cd. Decreto Controlli)**
(G.U. n. 230 del 25 settembre 2021)
Il provvedimento definisce:
• i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio;
• le procedure generali per la qualificazione dei tecnici manutentori.

4) M.2settembre 2021 (cd. Decreto GSA)
(G.U. n. 237 del 4 ottobre 2021)
Il provvedimento dispone:
• i criteri per la gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza nei luoghi di lavoro come definiti dall'art. 62 del D. lgs. n. 81/2008;
• le indicazioni sui corsi di formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio;
• i requisiti dei docenti.

5) M.3settembre 2021 (cd. Decreto Mini Codice)
(G.U. n. 259 del 29/10/2021)

Il provvedimento definisce i criteri per la valutazione dei rischi di incendio ovvero i criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio. Per tutte le altre attività si rimanda al D.M. 3 Agosto 2015.
Gli ultimi tre decreti entreranno in vigore un anno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e determineranno l'abrogazione del D.M. 10 marzo 1998.
La valutazione del rischio incendio, redatta ancora ai sensi del DM 10 marzo 1998, costituisce "parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) di cui agli artt. 17 e 28 del D.lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. ; il D.M. 10 marzo 1998 fornisce, infatti, sia i criteri per la valutazione dei rischi d'incendio nei luoghi di lavoro, sia le misure di prevenzione da adottare per ridurre il pericolo di un incendio o, nel caso in cui questo si sia verificato comunque, per limitarne le conseguenze". Inoltre a valle dell'analisi preliminare dei pericoli, "che prende in considerazione per ciascuna area e reparto lavorativo la posizione in Azienda(non condominio?) e rispetto alle altre aree di lavoro e le caratteristiche dei luoghi, la presenza di materiali infiammabili, esecuzione di operazioni pericolose e fornitura di attrezzature e dispositivi di protezione idonei, la tipologia e l'entità delle fonti d'innesco, la consistenza numerica delle persone coinvolte, nonché la possibile presenza di persone non informate delle misure di gestione dell'emergenza ed eventuali disabili, viene effettuata la valutazione dei rischi riferita a ciascuna area e reparto lavorativo".

Questa operazione permette così di "classificare l'Azienda in base al rischio d'incendio e di verificare l'adeguatezza dei luoghi di lavoro alla normativa". Inoltre da tale classificazione deriveranno, anche gli specifici obblighi del Datore di Lavoro "per quanto concerne le modalità di addestramento antincendio della propria squadra di emergenza".
Infatti Il D.lgs. 81/2008 stabilisce l'esigenza, una volta valutato il rischio incendio in Azienda (non condominio?), di "predisporre un apparato permanente composto di addetti che si occupino di: ispezionare gli ambienti di lavoro, identificarne i pericoli e agire adeguatamente in caso di sviluppo di un focolaio o, più generalmente, di intervenire al verificarsi di un'emergenza, anche se di natura diversa dall'incendio (terremoti, crolli, allagamenti,)".
Il processo di analisi e valutazione si conclude con l'analisi di tollerabilità, la gestione dei rischi residui e l'individuazione delle azioni di miglioramento. In questo senso la valutazione del rischio d'incendio risulta essere un procedimento attraverso il quale vengono definiti nei luoghi di lavoro il livello di rischio, le azioni e le misure per minimizzarlo. E in tale contesto "assume una notevole rilevanza la definizione delle protezioni che consentono di condurre il rischio ad un livello accettabile".

In sintesi, la valutazione globale del rischio incendio prevede i seguenti passaggi:
- **studio delle caratteristiche del sistema;**
- **identificazione dei possibili scenari d'incendio;**
- **identificazione delle conseguenze;**
- **valutazione delle diverse conseguenze per ogni evento.**

Rrisulta evidente che per "limitare il rischio incendio è necessario intervenire sui fattori che lo determinano e quindi sia sulla frequenza che sulla limitazione delle conseguenze". La ISO 16732, entrata in vigore il 30 aprile 2020 fornisce la base concettuale per la valutazione del rischio di incendio affermando i principi alla base della quantificazione e dell'interpretazione del rischio correlato al fuoco.
Questi principi di rischio incendio si applicano a tutti i fenomeni relativi al fuoco e a tutte le configurazioni di uso finale, il che significa che questi principi possono essere applicati a tutti i tipi di scenari di incendio. Prima di parlare di prevenzione incendi e gestione della sicurezza antincendio è opportuno retrocedere per accennare brevemente a "quello che c'è dietro", ossia in primo luogo la valutazione del rischio;
un esame che mira a identificare tutti i pericoli presenti, allo scopo di identificare ed essere in grado di attuare pratiche capaci di attenuarli o eliminarli del tutto. La valutazione del rischio incendio, avviene considerando che, l'incendio è un fenomeno di combustione non controllata di materiali generici; può essere provocato da cause naturali (autocombustioni, fulmini, eruzioni vulcaniche) o per mano dell'uomo (incendio doloso).La combustione è una reazione chimica tra un combustibile e un comburente che reagiscono in presenza di un innesco o di una sorgente di energia, con forte sviluppo di calore; il combustibile può essere il legno, la carta, un gas; il comburente che interviene è l'aria o, più precisamente, l'ossigeno in essa presente. Questo concetto è schematizzato nel cosiddetto triangolo del fuoco.

Il rischio di incendio rappresenta certamente uno dei maggiori pericoli per qualsiasi luogo di lavoro, ed una corretta attività di informazione e formazione dei lavoratori costituisce certamente il migliore presupposto per una efficace "gestione della sicurezza" in ambito aziendale. È accertato che almeno il 50% degli incendi è attribuibile in qualche modo, direttamente o indirettamente, al cosiddetto "fattore umano", e cioè al fatto che, per motivazioni dovute ad ignoranza delle situazioni di rischio potenziale, e/o a superficialità nell'approccio con i problemi della sicurezza, e/o per sottovalutazione dei pericoli, spesso le persone compiono azioni sbagliate che non avrebbero compiuto se informate, o anche a volte non compiono le azioni corrette che avrebbero potuto evitare o minimizzare situazioni di rischio prevedibili.
La valutazione del rischio incendio sta alla base della progettazione con il codice di prevenzione incendi secondo il D.M. 18/10/2019.

La valutazione del rischio d'incendio è basata almeno sull'analisi dei seguenti argomenti:

- individuazione dei pericoli d'incendio;
- descrizione del contesto e dell'ambiente nei quali i pericoli sono inseriti;
- determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d'incendio;
- individuazione dei beni esposti al rischio d'incendio;
- valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell'incendio su occupanti, beni ed ambiente;
- individuazione delle misure preventive che possano rimuovere o ridurre i pericoli che determinano rischi significativi.

La valutazione dei rischi di incendio deve consentire al datore di lavoro di prendere i provvedimenti che sono effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori e delle altre persone presenti nel luogo di lavoro, che comprendono la prevenzione dei rischi, l'informazione e la formazione dei lavoratori e le misure tecnico-organizzative destinate a porre in atto i provvedimenti necessari.

La valutazione del rischio di incendio deve tenere in considerazione:

- il tipo di attività;
- i materiali immagazzinati ed impiegati;
- le attrezzature presenti nel luogo di lavoro compresi gli arredi;
- le caratteristiche costruttive del luogo di lavoro compresi i materiali di rivestimento;
- le dimensioni e l'articolazione del luogo di lavoro;
- il numero di persone presenti, siano esse lavoratori dipendenti che altre persone esterne, e la loro prontezza ad allontanarsi in caso di emergenza;
- le persone che possono essere esposte a particolari rischi, in relazione alle limitazioni alle capacità fisiche, cognitive, sensoriali o motorie.

All'esito della valutazione dei rischi di incendio ed una volta predisposto il documento di valutazione del rischio, il datore di lavoro adotta le misure finalizzate a:

• ridurre la probabilità di insorgenza di un incendio;
• realizzare le vie e le uscite di emergenza previste dall'art. 63 del decreto legislativo 81/08, in funzione dell'affollamento e tenendo conto anche delle altre misure di protezione passiva e attiva previste, per garantire l'esodo delle persone in sicurezza in caso di incendio;
• realizzare le misure per una rapida segnalazione dell'incendio ai fine di garantire l'attivazione delle procedure di intervento mediante idonei sistemi di allarme;
• assicurare la presenza di misure e attrezzature per l'estinzione di un incendio, che dovranno essere mantenute in piena efficienza;
• fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio.
• Il piano di emergenza è predisposto dal datore di lavoro ed è sviluppato in funzione di alcuni importanti fattori, quali le caratteristiche dei luoghi con particolare riferimento alle vie di esodo, il sistema di rivelazione e di allarme incendio, il numero delle persone presenti, i lavoratori esposti a rischi particolari, il numero di addetti all'attuazione del piano e all'assistenza per l'evacuazione ed il livello di informazione e formazione fornito ai lavoratori.

Il piano di emergenza in caso di incendio è completato da una planimetria in cui sono riportati: le caratteristiche distributive del luogo, con particolare riferimento alla destinazione d'uso delle varie aree, alle compartimentazioni antincendio ed al sistema di vie di esodo;
• il tipo, numero ed ubicazione delle attrezzature e degli impianti di estinzione;
• l'ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo;
• l'ubicazione dell'interruttore generale dell'alimentazione elettrica, delle valvole di intercettazione delle condotte del gas e di altri fluidi combustibili;
• l'ubicazione dei locali a rischio specifico.

In presenza di attività facenti capo a titolari diversi e, soprattutto, in presenza di interferenze fra varie attività a diversa ragione sociale, il piano di emergenza deve essere elaborato in collaborazione tra i vari datori di lavoro.
Nei luoghi di lavoro devono essere effettuate, almeno una volta all'anno, le esercitazioni antincendio, fatta salva una diversa periodicità indicata dalle specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, affinché i lavoratori mettano in pratica le procedure di esodo e di primo intervento in caso di incendio, coinvolgendo eventualmente anche le persone presenti normalmente durante l'esercizio dell'attività, come gli utenti o il personale delle ditte di manutenzione.
Lo svolgimento delle esercitazioni, di cui dovrà essere dimostrata evidenza documentale, deve essere compatibile con situazioni di notevole affollamento e con la presenza di persone disabili o con esigenze particolari e deve, comunque, attuare le indicazioni del piano di emergenza antincendio anche in relazione all'esodo per fasi, se previsto, soprattutto nei luoghi di lavoro di grandi dimensioni o di particolare complessità. L'esercitazione dovrà

essere ripetuta, senza rispettare la cadenza annuale prevista, nel caso di effettuazione di lavori che abbiano comportato modifiche al sistema di vie di esodo o in caso di incremento del numero dei lavoratori o addirittura qualora un'esercitazione abbia rivelato gravi carenze e dopo aver preso i necessari provvedimenti.

La GESTIONE DELL'EMERGENZA IN CASO DI INCENDIO

All'esito della valutazione dei rischi d'incendio, il datore di lavoro adotta le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio e predispone il piano di emergenza antincendio, che è obbligatorio nei seguenti casi:

• luoghi di lavoro con almeno 10 lavoratori;
• luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati da un affollamento superiore a 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
• luoghi di lavoro che rientrano fra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, individuate dall'allegato I, del D.P.R. del 1° agosto 2011, n. 151.

Nel piano di emergenza, che deve essere redatto secondo i criteri di cui all'allegato VIII, devono essere indicati i nominativi delle persone incaricate di sovrintendere all'attuazione delle procedure previste e i nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze. Per i luoghi di lavoro esclusi dall'obbligo di redazione del piano di emergenza in caso di incendio, dovranno comunque essere adottate, a cura del datore di lavoro, le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio che devono essere riportate nel documento di valutazione dei rischi.
Quando trattandosi di appalto in cui il COMMITTENTE (soggetto che affida il contratto in quanto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto) coincide con il DATORE DI LAVORO (soggetto presso il quale si esegue il contratto, che ha la responsabilità dell'organizzazione o dell'unità produttiva nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività), il documento deve essere redatto dal COMMITTENTE - DATORE DI LAVORO. Si richiamano in merito le disposizioni di cui agli artt.2 comma 1 lettera b), 18 comma 1 e 26 comma 3 del D.l.gs81/2008 e s.m.i, Il DUVRI contiene l'indicazione delle potenziali interferenze che potrebbero venirsi a creare nell'esecuzione dell'appalto e le conseguenti misure adottate per eliminare, o quantomeno ridurre al minimo, le interferenze. Il DUVRI costituisce specifica tecnica ai sensi dell'art.68 ed Allegato VIII del D.L.gs n°163/2006 e come tale deve essere messo a disposizione dei concorrenti ai fini dell'offerta da presentare. Nel DUVRI non sono indicati i rischi specifici propri dell'attività dell'Aggiudicataria. Pertanto, per quanto non altrimenti specificato nel DUVRI, l'Aggiudicataria si atterrà alla normativa di legge vigente in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, restando immutato l'obbligo per il datore di lavoro di elaborare il proprio DVR e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare, o quantomeno ridurre al minimo, i rischi specifici propri dell'attività svolta, di cui le disposizioni all'art.26 del D.L.gs n°81/2008.

Un elevato numero di Paesi nel mondo ha modificato i propri codici da un tradizionale approccio di tipo prescrittivo ad un approccio maggiormente flessibile fondato sulla prestazione. I codici di tipo prestazionale consentono una flessibilità nella progettazione della sicurezza antincendio.Tale cambiamento ha determinato conseguentemente la modificazione della pratica della progettazione antincendio. Il cambiamento vede il passaggio dalla tradizionale pratica volta al semplice rispetto dei requisiti cogenti al rispetto di requisiti fondati sull'analisi della sicurezza antincendio che garantiscono al contempo la sicurezza degli occupanti e della proprietà. L'analisi del rischio di incendio è un aspetto fondamentale dell'analisi di sicurezza. Esso rappresenta una valutazione del rischio di incendio, o del livello di sicurezza rispetto l'incendio di occupanti e proprietà nell'ambito di una progettazione volta alla garanzia della prestazione. Tale analisi prevede l'individuazione di un set di scenari di incendio probabili e la valutazione del rischio complessivo ad essi associato. Il rischio di ciascun singolo scenario è funzione della probabilità di occorrenza dello stesso e del le possibili conseguenze attese. Il livello di rischio complessivo è la somma di tutti i rischi individualmente associati agli scenari.

Le misure di protezione antincendio hanno impatto sull'insieme degli scenari di incendio che possono avere luogo.Come l'installazione all'interno di un edificio di un sistema di estinzione automatico a sprinkler determina con maggior probabilità scenari di sviluppo di incendio caratterizzati da una severità maggiormente limitata piuttosto che scenari aventi uno sviluppo significativo. Analogamente la disponibilità di vie di fuga adeguate determina con maggior probabilità scenari di evacuazione degli occupanti caratterizzati da un rischio limitato (evacuazione completa) piuttosto che scenari caratterizzati da un rischio elevato (evacuazione parziale). Il livello di rischio totale associato ad una strategia di protezione antincendio è funzione della composizione di questi scenari di incendio.

Maggiore è la severità di essi, maggiore è il livello di rischio complessivo della loro composizione. L'ispezione periodica e le attività di manutenzione dei sistemi di protezione antincendio sono una parte fondamentale della gestione del rischio di incendio. In assenza di tali attività i sistemi potrebbero non funzionare con la necessaria efficacia o possedere il grado di disponibilità pianificato. Ciò è vero per tutti i sistemi a servizio dell'edificio, tra cui anche i sistemi di climatizzazione e condizionamento. La verifica e la manutenzione periodiche rappresentano la chiave per l'affidabilità e la garanzia della prestazione.

Nell'ambito di un approccio progettuale fondato sulla prestazione tali attività determinano un requisito inalienabile. Se specifici gradi di disponibilità vengono assunti nell'ambito dell'analisi per i sistemi di protezione dall'incendio, essi devono essere verificati periodicamente e tali attività devono essere documentate. Interessante il cambiamento che sta investendo i modi di lavoro e le stesse e figure professionali di molti dei tecnici della progettazione architettonica ed edilizia. Un architetto progettista può, oggi, avere accesso a programmi dedicati teoricamente a settori diversissimi, e di conseguenza entrare in contatto con le culture che essi rappresentano: dall'analisi strutturale a quella ambientale, dal computo dei costi agli aspetti impiantistici e tecnologici o di carpenteria e quella della prevenzione incendi. Soprattutto i giovani progettisti si trovano quindi di fronte un panorama

software che se da un lato aumenta le possibilità di rappresentazione fotorealistica con precisione mutuata dall'industria cinematografica, dall'altro spinge verso la costruzione di modelli digitali che si avvicinano alle esigenze di simulazione, che includono, cioè non solo la spazialità da progettare ma i suoi componenti edilizi, dati sul comportamento strutturale, dati di costo, informazioni sul comportamento energetico, liste di componenti, tagli, collegamento a ordinativi, computo delle superfici, fino a dati sul fattore di luce diurna, database di arredi e stime sull'occupazione o sull'affollamento e la capacità di deflusso degli ambienti.

Committenti e organizzatori di concorsi iniziano in alcuni casi a chiedere e normare la consegna di elaborati di questo tipo: , e magari anche percorribili digitalmente, in una percezione dinamica che si avvicina alla cinestesia del reale. Esso è stato sperimentato, in casi avanzati, anche come documento contrattuale. Quella che si presenta come un'opportunità tecnologica, diventa presto una sfida professionale. L'architettura per essere tale deve confrontarsi con i vincoli ad essa imposti, pena la inconsistenza delle forme concepite o la simmetrica banalità delle costruzioni puro frutto dell'edilizia.

ANACI, da sempre attenta a tutte le problematiche che interessano il luogo di lavoro, alle responsabilità e obblighi collegate a tutti i lavoratori che vi transitano anche saltuariamente, ha promosso questo incontro di studio a BAVENO 22, tra esperti della prevenzione incendi e giuristi, per effettuare non solo un approfondimento, su obblighi e responsabilità dei soggetti coinvolti, nelle varie situazioni che si possono verificare negli edifici e fabbricati, come soggetti a abilitati per la prevenzione Incendi, e più in generale alla prevenzione incendi. Gli amministratori immobiliari professionisti, devono, conoscere, questa fondamentale normativa relativa alla salute e sicurezza dei fabbricati, oltre che impegnarsi a diffondere la conoscenza e l'informazione ai condomini che amministrano, perché nelle assemblee condominiali, possano deliberare i lavori che consentano una maggiore sicurezza per tutti coloro che vi abitano.

D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151

Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Art. 1 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) Comando: il Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente;
b) Direzione: la Direzione regionale o interregionale dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile;
c) CTR: il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
d) SCIA: la segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 49, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in cui la ricevuta della segnalazione costituisce titolo autorizzatorio ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettere e) ed f), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
e) SUAP: lo sportello unico per le attività produttive che costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento;
f) CPI: Certificato di prevenzione incendi ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Art. 2 Finalità ed ambito di applicazione
1. Il presente regolamento individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e disciplina, per il deposito dei progetti, per l'esame dei progetti, per le visite tecniche, per l'approvazione di deroghe a specifiche normative, la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio che, in base alla vigente normativa, sono attribuite alla competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Nell'ambito di applicazione del presente regolamento rientrano tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi riportate nell'Allegato I del presente regolamento.
3. Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi si distinguono nelle categorie A, B e C, come individuate nell'Allegato I in relazione alla dimensione dell'impresa, al settore di attività, alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumità.
4. L'elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione di cui all'Allegato I del presente regolamento è soggetta a revisione, in relazione al mutamento delle esigenze di salvaguardia delle condizioni di sicurezza antincendio.

5. La revisione dell'elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, di cui all'Allegato I, è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi.
6. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le attività industriali a rischio di incidente rilevante, soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni.
7. Al fine di garantire l'uniformità delle procedure, nonché la trasparenza e la speditezza dell'attività amministrativa, le modalità di presentazione delle istanze oggetto del presente regolamento e la relativa documentazione, da allegare, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'interno.
8. Con il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono stabiliti i corrispettivi per i servizi di prevenzione incendi effettuati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 3 Valutazione dei progetti

1. Gli enti ed i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I, categorie B e C, sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.
2. I progetti di cui al comma 1 sono corredati dalla documentazione prevista dal decreto di cui al comma 7 dell'articolo 2.
3. Il Comando esamina i progetti ed entro trenta giorni può richiedere documentazione integrativa. Il Comando si pronuncia sulla conformità degli stessi alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi entro sessanta giorni dalla data di presentazione della documentazione completa.

Art. 4 Controlli di prevenzione incendi

1. Per le attività di cui all'Allegato I del presente regolamento, l'istanza di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è presentata al Comando, prima dell'esercizio dell'attività, mediante segnalazione certificata di inizio attività, corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7, del presente regolamento. Il Comando verifica la completezza formale dell'istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta.
2. Per le attività di cui all'Allegato I, categoria A e B, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. I controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di

rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni. Il Comando, a richiesta dell'interessato, in caso di esito positivo, rilascia copia del verbale della visita tecnica.

3. Per le attività di cui all'Allegato I categoria C, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni. Entro quindici giorni dalla data di effettuazione delle visite tecniche effettuate sulle attività di cui al presente comma, in caso di esito positivo, il Comando rilascia il certificato di prevenzione incendi.

4. Il Comando acquisisce le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività di cui all'Allegato I alla normativa di prevenzione incendi, ai sensi del comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

5. Qualora il sopralluogo debba essere effettuato dal Comando nel corso di un procedimento di autorizzazione che prevede un atto deliberativo propedeutico emesso da organi collegiali, dei quali è chiamato a far parte il Comando stesso, si applicano i diversi termini stabiliti per tali procedimenti.

6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del presente decreto in caso di modifiche che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, l'obbligo per l'interessato di avviare nuovamente le procedure previste dal presente articolo ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.

Art. 5 Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio

1. La richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio che, ogni cinque anni, il titolare delle attività di cui all'Allegato I del presente regolamento è tenuto ad inviare al Comando, è effettuata tramite una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7. Il Comando rilascia contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione.

2. Per le attività di cui ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell'Allegato I, la cadenza quinquennale di cui al comma 1 è elevata a dieci anni.

Art. 6 Obblighi connessi con l'esercizio dell'attività

1. Gli enti e i privati responsabili di attività di cui all'Allegato I del presente regolamen-

to, non soggette alla disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, hanno l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal Comando nel certificato di prevenzione o all'atto del rilascio della ricevuta a seguito della presentazione della SCIA di cui all'articolo 4, comma 1, nonché di assicurare una adeguata informazione sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.
2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l'informazione di cui al comma 1, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell'attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando.

Art. 7 Deroghe

1. Qualora le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui all'Allegato I del presente regolamento, presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi vigenti, gli interessati, con le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7, possono presentare al Comando istanza di deroga al rispetto della normativa antincendio.
2. Possono presentare istanza di deroga, con le modalità di cui al comma 1, anche i titolari di attività, disciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, che non rientrano tra quelle riportate all'Allegato I.
3. Il Comando esamina l'istanza e, con proprio motivato parere, la trasmette entro trenta giorni alla Direzione regionale. Il Direttore, sentito il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, si pronuncia entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza, e ne dà contestuale comunicazione al Comando al quale la stessa è stata presentata ed al richiedente.

Art. 8 Nulla osta di fattibilità

1. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I del presente regolamento, categorie B e C, possono richiedere al Comando l'esame preliminare della fattibilità dei progetti di particolare complessità, ai fini del rilascio del nulla osta di fattibilità.

Art. 9 Verifiche in corso d'opera

1. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I del presente regolamento, possono richiedere al Comando l'effettuazione di visite tecniche, da effettuarsi nel corso di realizzazione dell'opera.

Art. 10 Raccordo con le procedure dello sportello unico per le attività produttive (SUAP)

1. Per le attività di cui all'Allegato I del presente regolamento di competenza del SUAP si applica il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.
2. Ai soli fini antincendio le attività di cui all'Allegato I, categoria A, ricadono nel procedimento automatizzato di cui al Capo III del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, fatti salvi i casi in cui si applica il procedimento ordinario di cui al Capo IV dello stesso decreto.

3. La documentazione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, è completata, ai fini della rispondenza dell'opera alle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, dalla SCIA di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

Art. 11 Disposizioni transitorie e finali

1. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 7 dell'articolo 2, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno in data 4 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998, recante disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio di procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco.
2. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 7 dell'articolo 2, all'istanza di cui al comma 1 dell'articolo 4, presentata per la messa in esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi non a servizio di attività di cui all'Allegato I, sono allegati:

a) la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37;
b) una dichiarazione in cui il titolare attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di prevenzione degli incendi e si impegna al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 6 del presente regolamento;
c) una planimetria del deposito, in scala idonea firmata da un professionista iscritto nel relativo albo professionale e nell'ambito delle specifiche competenze, o dal responsabile tecnico dell'impresa che procede all'installazione del deposito.

3. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno 3 febbraio 2006 adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le nuove attività introdotte all'Allegato I del presente regolamento, si applicano le tariffe già previste per le attività di analoga complessità, come individuate nella tabella di equiparazione di cui all'Allegato II del presente regolamento.
4. Gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte all'Allegato I, esistenti alla data di pubblicazione del presente regolamento, devono espletare i prescritti adempimenti entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
5. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento ed in possesso del Certificato di prevenzione incendi, alla scadenza del medesimo Certificato devono espletare gli adempimenti prescritti all'articolo 5 del presente regolamento.
6. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui al comma 2, dell'articolo 5, presentano la prima attestazione di rinnovo periodico, entro i seguenti termini:

a) entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attività con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato antecedentemente al 1° gennaio 1988;
b) entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le at-

tività con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1988 ed il 31 dicembre 1999;
c) entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attività con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e la data di entrata in vigore del presente regolamento.
7. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I, che alla data di entrata in vigore del presente regolamento hanno acquisito il parere di conformità di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, devono espletare gli adempimenti di cui all'articolo 4 del presente regolamento.
8. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Art. 12 Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 1959, n. 689, regolamento recante la determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei vigili del fuoco;
b) decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, concernente regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
c) decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 214, concernente regolamento recante semplificazione delle procedure di prevenzione incendi relative ai depositi di g.p.l. in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi;
d) decreto del Ministro dell'interno in data 16 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982, recante modificazioni del decreto del Ministro dell'interno 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi;
e) articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229, limitatamente a:

1) comma 1: il secondo periodo;
2) comma 2: dalle parole: «a conclusione di un procedimento» fino alle parole: «attività medesime»;
3) comma 4: dalle parole: «Ai fini» fino alle parole: «prevenzione incendi» e dalle parole: «oltre ad eseguire» fino alle parole: «accertamenti e valutazioni»;
f) articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Art. 13 Clausola di neutralità finanziaria
1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche interessate svolgono le attività previste dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

D.M. 25 gennaio 2019 – Ministero dell'interno

Modifiche ed integrazioni all'allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni, e in particolare l'art. 16, comma 4;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 recante «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 novembre 1983, recante «Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 dicembre 1983, n. 339;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 maggio 1987, n. 246, recante «Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione» e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 27 giugno 1987, n. 148;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, recante «Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 aprile 1998, n. 81;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2005, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 ottobre 2005, n. 232;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, recante «Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 agosto 2012, n. 201;

Tenuto conto dell'evoluzione dei criteri e della normativa di prevenzione incendi avvenuta nell'ultimo trentennio con particolare riferimento alle misure inerenti la gestione della sicurezza sia in condizioni ordinarie che in caso di emergenza ed ai requisiti di sicurezza antincendio delle facciate degli edifici civili;

Ritenuto necessario integrare la vigente normativa per gli edifici di civile abitazione di grande altezza, con idonee misure di

esercizio commisurate al livello di rischio incendio ragionevolmente credibile e con l'indicazione degli obiettivi che devono essere valutati ai fini della sicurezza in caso di incendio dalle facciate degli edifici;
Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535;

Decreta:

Art. 1. Modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell'interno 16 maggio 1987, n. 246

1. E' approvato l'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto e che modifica le norme tecniche contenute nell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 16 maggio 1987, n. 246, sostituendo il punto «9. Deroghe» e introducendo, dopo il punto 9, il punto «9-bis. Gestione della sicurezza antincendio».
2. Le disposizioni contenute nell'allegato 1 al presente decreto si applicano agli edifici di civile abitazione di nuova realizzazione ed a quelli esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto secondo le modalità previste dall'art. 3.

Art. 2. Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici di civile abitazione

1. Per gli edifici di civile abitazione soggetti ai procedimenti di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, i requisiti di sicurezza antincendio delle facciate sono valutati avendo come obiettivi quelli di:
a) limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all'interno dell'edificio, a causa di fiamme o fumi caldi che fuoriescono da vani, aperture, cavità verticali della facciata, interstizi eventualmente presenti tra la testa del solaio e la facciata o tra la testa di una parete di separazione antincendio e la facciata, con conseguente coinvolgimento di altri compartimenti sia che essi si sviluppino in senso orizzontale che verticale, all'interno della costruzione e inizialmente non interessati dall'incendio;
b) limitare la probabilità di incendio di una facciata e la successiva propagazione dello stesso a causa di un fuoco avente origine esterna (incendio in edificio adiacente oppure incendio a livello stradale o alla base dell'edificio);
c) evitare o limitare, in caso d'incendio, la caduta di parti di facciata (frammenti di vetri o di altre parti comunque disgregate o incendiate) che possono compromettere l'esodo in sicurezza degli occupanti l'edificio e l'intervento delle squadre di soccorso.

2. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti al comma 1, nelle more della determinazione di metodi di valutazione sperimentale dei requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili, la guida tecnica «Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili» allegata alla lettera circolare n. 5043 del 15 aprile 2013 della Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, del Ministero dell'interno può costituire un utile riferimento progettuale.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli edifici di civile abitazione di nuova realizzazione e per quelli esistenti che siano

oggetto di interventi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto comportanti la realizzazione o il rifacimento delle facciate per una superficie superiore al 50% della superficie complessiva delle facciate.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per gli edifici di civile abitazione per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di realizzazione o di rifacimento delle facciate sulla base di un progetto approvato dal competente Comando dei vigili del fuoco ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ovvero che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano già in possesso degli atti abilitativi rilasciati dalle competenti autorità.

Art. 3. Disposizioni transitorie e finali
1. Gli edifici di civile abitazione esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono adeguati alle disposizioni dell'allegato 1 del presente decreto entro i seguenti termini:

a. due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per le disposizioni riguardanti l'installazione, ove prevista, degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza;
b. un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto per le restanti disposizioni.

2. Per gli edifici di civile abitazione esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto soggetti agli adempimenti di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, viene comunicato al Comando dei vigili del fuoco l'avvenuto adempimento agli adeguamenti previsti al comma 1, all'atto della presentazione della attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
3. Il presente decreto entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato 1
Modifiche ed integrazioni all' Allegato al decreto del Ministro dell'interno 16 maggio 1987, n. 246

9. - Deroghe
Qualora per particolari esigenze di carattere tecnico o di esercizio non fosse possibile attuare qualcuna delle prescrizioni contenute nelle presenti norme potrà essere avanzata istanza di deroga con le procedure di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

9-bis. - Gestione della sicurezza antincendio

9-bis.1 - Definizioni:
Ai fini del presente decreto, si definisce:

- EVAC (Sistema di allarme vocale per scopi di emergenza): impianto destinato principalmente a diffondere informazioni vocali per la salvaguardia della vita durante un'emergenza;
- GSA (Gestione della Sicurezza Antincendio): insieme delle misure di tipo organizzativo - gestionale finalizzate all'esercizio dell'attività in condizioni di sicurezza, sia in fase ordinaria che in fase di emergenza, attraverso l'adozione di una struttura orga-

nizzativa che prevede compiti, azioni e procedure; essa si attua attraverso l'adozione di misure antincendio preventive e di pianificazione dell'emergenza;
- Misure antincendio preventive: misure tecnico - gestionali, integrative di quelle già previste nelle norme di sicurezza allegate al D.M. 16 maggio 1987, n. 246, che completano la strategia antincendio da adottare per l'attività, al fine di diminuire il rischio incendio;
- L.P.: Livello di prestazione;
- h: altezza antincendi dell'edificio, di cui al D.M. 30 novembre 1983.

9-bis.2- Attribuzione dei L.P.:
Ai fini del presente decreto, i L.P. devono essere attribuiti secondo lo schema di seguito indicato:

- L.P. 0 → per edifici di tipo a)
(altezza antincendi da 12 m a 24 m);
- L.P. 1 → per edifici di tipo b) e c)
(altezza antincendi oltre 24 m a 54 m);
- L.P. 2 → per edifici di tipo d)
(altezza antincendi oltre 54 m fino a 80);
- L.P. 3 → per edifici di tipo e)
(altezza antincendi oltre 80 m);

- Per gli edifici di altezza antincendi superiore a 24 m, qualora siano presenti attività ricomprese in allegato I al D.P.R. 151/2011, e comunicanti con l'edificio stesso ma ad esso non pertinenti e funzionali (3), dovrà essere adottato un livello di prestazione superiore, indipendentemente dal tipo di comunicazione.

9-bis. 3 - Misure gestionali in funzione dei L.P.
Ai fini del presente decreto, il responsabile dell'attività deve adottare quanto previsto dal corrispondente livello di prestazione:

9-bis.3.1 - L.P.0 (12 m h < 24 m)	
	Compiti e funzioni
Responsabile dell'attività	- identifica le misure standard da attuare in caso d'incendio; (come sotto dettagliata) - fornisce informazione agli occupanti sulle misure da attuare in caso d'incendio; - espone un foglio informativo riportante divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici per l'attivazione dei servizi di emergenza, nonché le istruzioni per garantire l'esodo in caso d'incendio, come previsto nelle misure da attuare in caso d'incendio; - mantiene in efficienza i sistemi, dispositivi, attrezzature e le altre misure antincendio adottate, effettuando verifiche di controllo ed interventi di manutenzione;

Occupanti	In condizioni ordinarie: - osservano le indicazioni sui divieti e precauzioni riportati nel foglio informativo; - non alterano la fruibilità delle vie d'esodo e l'efficacia delle misure di protezione attiva e passiva; In condizioni d'emergenza, attuano quanto previsto nel foglio informativo;
Misure da attuare in caso d'incendio (Nota 0)	Le misure standard da attuare in caso d'incendio consistono nell'informazione agli occupanti sui comportamenti da tenere: - istruzioni per la chiamata di soccorso e le informazioni da fornire per consentire un efficace soccorso; - azioni da effettuare per la messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti; - istruzioni per l'esodo degli occupanti, anche in relazione alla presenza di persone con limitate capacità motorie, ove presenti; - divieto di utilizzo degli ascensori per l'evacuazione in caso di incendio, ad eccezione degli eventuali ascensori antincendio da utilizzare con le modalità di cui al D.M. 15 settembre 2005;

Nota 0: In attività caratterizzate da promiscuità strutturale, impiantistica, dei sistemi di vie d'esodo ed esercite da responsabili dell'attività diversi, le pianificazioni d'emergenza delle singole attività devono tenere conto di eventuali interferenze o relazioni con le attività limitrofe. In tali attività, devono essere previste planimetrie per gli occupanti indicanti le vie d'esodo, installate in punti opportuni ed essere chiaramente visibili.

Tabella 0: Misure gestionali per il livello di prestazione 0

9-bis.3.2 - L.P.1 (24 m < h 54 m)	
	Compiti e funzioni
Responsabile dell'attività	Organizza la GSA attraverso: - predisposizione e verifica periodica della pianificazione d'emergenza; (come sotto dettagliata) - informazione agli occupanti su procedure di emergenza da adottare in caso d'incendio e sulle misure antincendio preventive che essi devono osservare; - mantenimento in efficienza dei sistemi, dispositivi, attrezzature e delle altre misure antincendio adottate, effettuando verifiche di controllo ed interventi di manutenzione, riportando gli esiti in un registro dei controlli; - esposizione di foglio informativo e cartellonistica riportante divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici per l'attivazione dei servizi di emergenza, nonché riportante istruzioni per garantire l'esodo in caso d'incendio; tali istruzioni saranno redatte in lingua italiana ed eventualmente, su esplicita richiesta dell'assemblea dei Condomini o qualora l'Amministratore lo ritenga opportuno, potranno essere redatte anche in altre lingue fermo restando l'utilizzo di cartellonistica di sicurezza conforme alla normativa vigente; - verifica, per le aree comuni, dell'osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni normali di esercizio; - adozione delle misure antincendio preventive. (come sotto dettagliato)
Occupanti	In condizioni ordinarie, osservano le disposizioni della GSA, in particolare: - osservano le misure antincendio preventive, predisposte dal Responsabile dell'attività; - non alterano la fruibilità delle vie d'esodo e l'efficacia delle misure di protezione attiva e passiva; In condizioni d'emergenza, attuano quanto previsto nella pianificazione di emergenza, in particolare: - attuano le procedure di allarme e comunicazioni; - attuano l'evacuazione secondo le procedure della pianificazione di emergenza;

Misure antincendio preventive (Nota 1)	Le misure antincendio previste consistono in: - corretto deposito ed impiego dei materiali combustibili, delle sostanze infiammabili liquide e gassose; - mantenimento della disponibilità di vie d'esodo sgombre e sicuramente fruibili; - corretta chiusura delle porte tagliafuoco nei varchi tra compartimenti; - riduzione delle sorgenti di innesco (es. limitazioni nell' uso di fiamme libere senza le opportune precauzioni, divieto di fumo in aree ove sia vietato, divieto di impiego di apparecchiature elettriche malfunzionanti o impropriamente impiegate, ...); - gestione dei lavori di manutenzione, e valutazione delle sorgenti di rischio aggiuntive, in particolare: operazioni pericolose (es. lavori a caldo, ...), temporanea disattivazione impianti di sicurezza, temporanea sospensione della continuità di compartimentazione, impiego delle sostanze o miscele pericolose (es. solventi, colle, infiammabili); - valutazione dei rischi di incendio in caso di modifiche alle strutture, alle finiture, al rivestimento delle facciate, all'isolamento termico e acustico e agli impianti;
Pianificazione dell'emergenza (Nota 2)	La pianificazione dell'emergenza può essere limitata all'informazione agli occupanti sui comportamenti da tenere. Tali informazioni potranno essere trasmesse anche semplicemente con avvisi in bacheca, ove presente, o secondo le modalità ritenute più opportune. Essa deve riguardare: - istruzioni per la chiamata di soccorso e le informazioni da fornire per consentire un efficace soccorso; - informazioni da fornire alle squadre di soccorso intervenute sul posto - azioni da effettuarsi per la messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti; **Compiti e funzioni** - istruzioni per l'esodo degli occupanti, anche in relazione alla presenza di persone con limitate capacità motorie, ove presenti;

	- divieto di utilizzo degli ascensori per l'evacuazione in caso di incendio, ad eccezione degli eventuali ascensori antincendio da utilizzare con le modalità di cui al D.M. 15 settembre 2005; - Ove presente l'impianto rivelazione automatica o manuale dell'incendio, dovranno essere previste apposite istruzioni di impiego e attivazione dell'allarme.
Nota 1: Sono fatti salvi gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, per le aree indicate al punto 3 del D.M. 16 maggio 1987 n. 246, individuate quali luoghi di lavoro; Nota 2: In attività caratterizzate da promiscuità strutturale, impiantistica, dei sistemi di vie d'esodo ed esercite da responsabili dell'attività diversi, le pianificazioni d'emergenza delle singole attività devono tenere conto di eventuali interferenze o relazioni con le attività limitrofe. In tali attività, devono essere previste planimetrie per gli occupanti indicanti le vie d'esodo, installate in punti opportuni ed essere chiaramente visibili. Tabella 1: Misure gestionali per il livello di prestazione I	

9-bis.3.3 - L.P. 2 (54m <h 80 m)	
	Compiti e funzioni
Responsabile dell'attività	Come per il livello di prestazione 1 ed in aggiunta: - Prevede l'installazione di un impianto di segnalazione manuale di allarme incendio con indicatori di tipo ottico ed acustico, realizzato a regola d'arte;
Occupanti	Come per il livello di prestazione 1
Misure antincendio preventive	Tutti gli adempimenti del livello di prestazione 1 ed in aggiunta i seguenti: - impianto di segnalazione manuale di allarme incendio con indicatori di tipo ottico ed acustico;
Pianificazione dell'emergenza	- In aggiunta a quanto previsto per il livello di prestazione 1, la pianificazione dell'emergenza deve contenere le procedure di attivazione e diffusione dell'allarme;
Tabella 2: Misure gestionali per il livello di prestazione 2	

9-bis.3.4 - L.P. 3 (oltre 80 m)	
	Compiti e funzioni
Responsabile dell'attività	Come per il livello di prestazione 2 ed in aggiunta: - predispone centro di gestione dell'emergenza conforme a quanto sotto dettagliato; - designa il Responsabile della GSA; - designa il Coordinatore dell'emergenza (soggetto in possesso di attestato di idoneità tecnica a seguito di frequenza di corso di rischio elevato ex D.M. 10 marzo 1998); - prevede l'installazione di un impianto EVAC a regola d'arte;
Responsabile della GSA (Nota 3)	Pianifica e organizza le attività della GSA, di seguito indicate: - predispone le procedure gestionali ed operative, relative alle misure antincendio preventive; - aggiorna la pianificazione dell'emergenza; - effettua il controllo periodico delle misure di prevenzione adottate - fornisce al Coordinatore dell'emergenza le necessarie informazioni e procedure da adottare previste nella pianificazione dell'emergenza; - segnala al Responsabile dell'attività le non conformità e le inadempienze di sicurezza antincendio;
Coordinatore dell'emergenza	Sovrintende all'attuazione della pianificazione di emergenza e delle misure di evacuazione previste e si interfaccia con i responsabili delle squadre dei soccorritori. - se presente in posto, collabora alla gestione dell'emergenza presso il centro di gestione dell'emergenza; - se non presente in posto, deve essere immediatamente reperibile secondo le procedure di pianificazione di emergenza
Occupanti	Come per il livello di prestazione 2

Misure antincendio preventive	Tutti gli adempimenti del livello di prestazione 2 ed in aggiunta i seguenti: - centro di gestione dell'emergenza; - Sistema EVAC realizzato a regola d'arte;
Pianificazione emergenza	- In aggiunta a quanto previsto per il LP2, la pianificazione dell'emergenza deve contenere le procedure di attivazione del centro di gestione dell'emergenza;
Centro di gestione dell'emergenza	Il centro di gestione dell'emergenza è un locale utilizzato per il coordinamento delle operazioni da effettuarsi in condizioni di emergenza e può essere realizzato in locale anche ad uso non esclusivo (es. portineria, reception, centralino, ...). Il centro di gestione dell' emergenza deve essere fornito almeno di: - informazioni necessarie alla gestione dell'emergenza (es. pianificazioni, planimetrie, schemi funzionali di impianti, numeri telefonici...); - centrale gestione sistema EVAC; - centrale di controllo degli impianti rilevanti ai fini antincendio, ove presenti; Il centro di gestione dell'emergenza deve essere chiaramente individuato da apposita segnaletica di sicurezza.

Nota 3: Il responsabile della GSA può coincidere anche con il Responsabile dell'attività

Tabella 3: Misure gestionali per il livello di prestazione 3

(3) Per attività pertinenti e funzionali all'edificio si intendono, ad esempio, impianti produzione calore, autorimesse, gruppi elettrogeni ecc...

D.M. 30 novembre 1983

Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi Ministero dell'Interno

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, art.1;
Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, art.2;
Vista la legge 28 luglio 1980, art.2;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Rilevata la necessità di definire in maniera univoca i termini, le definizioni generali e i simboli grafici relativi ad espressioni specifiche della prevenzione incendi secondo quanto disposto dall'art. 1 del decreto del presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Viste le definizioni e la simbologia grafica elaborate dal Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.577;
Visto l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Decreta:

È approvato l'elenco contenente i termini e le definizioni generali di prevenzione incendi riportati nell'allegato A al presente decreto.
È altresì approvata la tabella contenente i fondamentali simboli grafici, riferibili esclusivamente a misure di prevenzione incendi, da adottarsi nell'esecuzione di elaborati tecnici relativi ad attività soggette ai controlli da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riportata nell'allegato B al presente decreto.
Sono abrogati i termini e le definizioni generali riportati nelle norme e nei criteri tecnici attualmente in vigore di cui al primo comma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, non conformi a quelli approvati con il presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

Allegato A

Definizioni generali di prevenzione incendi

SCOPO

Scopo del presente decreto è quello di dare definizioni generali relativamente ad espressioni specifiche della prevenzione incendi ai fini di una uniforme applicazione delle norme emanate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.
Nell'elaborazione delle singole norme di prevenzione incendi potranno essere ag-

giunte altre particolari definizioni al fine di precisare elementi o dati specifici delle situazioni considerate.

1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

1.1. Altezza ai fini antincendi degli edifici civili.
Altezza massima misurata dal livello inferiore dell'apertura più alta dell'ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso.

1.2. Altezza dei piani.
Altezza massima tra pavimento e intradosso del soffitto.

1.3. Carico d'incendio.
Potenziale termico netto della totalità dei materiali combustibili contenuti in uno spazio corretto in base ai parametri indicativi della partecipazione alla combustione dei singoli materiali. Il carico di incendio è espresso in MJ; convenzionalmente 1 MJ è assunto pari a 0,054 chilogrammi di legna equivalente (4).

1.4. Carico d'incendio specifico.
Carico d'incendio riferito alla unità di superficie lorda.

1.5. Compartimento antincendio.
Parte della costruzione organizzata per rispondere alle esigenze della sicurezza in caso di incendio e delimitata da elementi costruttivi idonei a garantire, sotto l'azione del fuoco e per un dato intervallo di tempo, la capacità di compartimentazione (5).

1.6. Comportamento al fuoco.
Insieme di trasformazioni fisiche e chimiche di un materiale o di un elemento da costruzione sottoposto all'azione del fuoco.
Il comportamento al fuoco comprende la resistenza al fuoco delle strutture e le reazioni al fuoco dei materiali.

1.7. Filtro a prova di fumo.
Vano delimitato da strutture con resistenza al fuoco REI predeterminata, e comunque non inferiore a 60', dotato di due o più porte munite di congegni di autochiusura con resistenza al fuoco REI predeterminata, e comunque non inferiore a 60', con camino di ventilazione di sezione adeguata e comunque non inferiore a 0,10 m2 sfociante al di sopra della copertura dell'edificio, oppure vano con le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco e mantenuto in sovrappressione ad almeno 0,3 mbar, anche in condizioni di emergenza, oppure aerato direttamente verso l'esterno con aperture libere di superficie non inferiore ad 1 m2 con esclusione di condotti.

1.8. Intercapedine antincendi.
Vano di distacco con funzione di aerazione e/o scarico di prodotti della combustione di larghezza trasversale non inferiore a 0,60 m; con funzione di passaggio di persone di larghezza trasversale non inferiore a 0,90 m. Longitudinalmente è delimitata dai muri perimetrali (con o senza aperture) appartenenti al fabbricato servito e da terrapieno e/o da muri di altro fabbricato, aventi pari resistenza al fuoco.
Ai soli scopi di aerazione e scarico dei prodotti della combustione è inferiormente delimitata da un piano ubicato a quota non inferiore ad 1 m dall'intradosso del solaio del locale stesso.
Per la funzione di passaggio di persone, la profondità della intercapedine deve essere

tale da assicurare il passaggio nei locali serviti attraverso varchi aventi altezza libera di almeno 2 m.
Superiormente è delimitata da «spazio scoperto».

1.9. Materiale.
Il componente (o i componenti variamente associati) che può (o possono) partecipare alla combustione in dipendenza della propria natura chimica e delle effettive condizioni di messa in opera per l'utilizzazione.

1.10. Reazione al fuoco.
Grado di partecipazione di un materiale combustibile al fuoco al quale è sottoposto. In relazione a ciò i materiali sono assegnati (circolare n. 12 del 17 maggio 1980 del Ministero dell'interno) alle classi 0, 1, 2, 3, 4, 5 con l'aumentare della loro partecipazione alla combustione; quelli di classe 0 sono non combustibili.

1.11. Resistenza al fuoco.
Una delle fondamentali strategie di protezione da perseguire per garantire un adeguato livello di sicurezza della costruzione in condizioni di incendio. Essa riguarda la capacità portante in caso di incendio, per una struttura, per una parte della struttura o per un elemento strutturale nonché la capacità di compartimentazione rispetto all'incendio per gli elementi di separazione sia strutturali, come muri e solai, sia non strutturali, come porte e tramezzi (6).

1.12. Spazio scoperto.
Spazio a cielo libero o superiormente grigliato avente, anche se delimitato su tutti i lati, superficie minima in pianta (mq) non inferiore a quella calcolata moltiplicando per tre l'altezza in metri della parete più bassa che lo delimita.
La distanza fra le strutture verticali che delimitano lo spazio scoperto deve essere non inferiore a 3,50 m.
Se le pareti delimitanti lo spazio a cielo libero o grigliato hanno strutture che aggettano o rientrano, detto spazio è considerato «scoperto» se sono rispettate le condizioni del precedente comma e se il rapporto fra la sporgenza (o rientranza) e la relativa altezza di impostazione è non superiore ad 1/2.
La superficie minima libera deve risultare al netto delle superfici aggettanti.
La minima distanza di 3,50 m deve essere computata fra le pareti più vicine in caso di rientranze, fra parete e limite esterno della proiezione dell'aggetto in caso di sporgenze, fra i limiti esterni delle proiezioni di aggetti prospicienti.

1.13. Superficie lorda di un compartimento.
Superficie in pianta compresa entro il perimetro interno delle pareti delimitanti il compartimento.

2. DISTANZE

2.1. Distanza di sicurezza esterna.
Valore minimo, stabilito dalla norma, delle distanze orizzontalmente tra il perimetro in pianta di ciascun elemento pericoloso di una attività e il perimetro del più vicino fabbricato esterno alla attività stessa o di altre opere pubbliche o private oppure rispetto ai confini di aree edificabili verso le quali tali distanze devono essere osservate.

2.2. Distanza di sicurezza interna.
Valore minimo, stabilito dalla norma, delle distanze orizzontalmente tra i rispettivi pe-

rimetri in pianta dei vari elementi pericolosi di una attività.

2.3. Distanza di protezione.
Valore minimo, stabilito dalla norma, delle distanze misurate orizzontalmente tra il perimetro in pianta di ciascun elemento pericoloso di una attività e la recinzione (ove prescritta) ovvero il confine dell'area su cui sorge l'attività stessa.

3. AFFOLLAMENTO - ESODO

3.1. Capacità di deflusso o di sfollamento.
Numero massimo di persone che, in un sistema di vie d'uscita, si assume possano defluire attraverso una uscita di "modulo uno". Tale dato, stabilito dalla norma, tiene conto del tempo occorrente per lo sfollamento ordinato di un compartimento.

3.2. Densità di affollamento.
Numero massimo di persone assunto per unità di superficie lorda di pavimento (persone/m2).

3.3. Larghezza delle uscite di ciascun compartimento.
Numero complessivo di moduli di uscita necessari allo sfollamento totale del compartimento.

3.4. Luogo sicuro.
Spazio scoperto ovvero compartimento antincendio - separato da altri compartimenti mediante spazio scoperto o filtri a prova di fumo - avente caratteristiche idonee a ricevere e contenere un predeterminato numero di persone (luogo sicuro statico), ovvero a consentire il movimento ordinato (luogo sicuro dinamico).

3.5. Massimo affollamento ipotizzabile.
Numero di persone ammesso in un compartimento. È determinato dal prodotto della densità di affollamento per la superficie lorda del pavimento.

3.6. Metodo di uscita.
Unità di misura della larghezza delle uscite. Il «modulo uno», che si assume uguale a 0,60 m, esprime la larghezza media occupata da una persona.

3.7. Scala di sicurezza esterna.
Scala totalmente esterna, rispetto al fabbricato servito, munita di parapetto regolamentare e di altre caratteristiche stabilite dalla norma.

3.8. Scala a prova di fumo.
Scala in vano costituente compartimento antincendio avente accesso per ogni piano - mediante porte di resistenza al fuoco almeno RE predeterminata e dotate di congegno di autochiusura - da spazio scoperto o da disimpegno aperto per almeno un lato su spazio scoperto dotato di parapetto a giorno.

3.9. Scala a prova di fumo interna.
Scala in vano costituente compartimento antincendio avente accesso, per ogni piano, da filtro a prova di fumo.

3.10. Scala protetta.
Scala in vano costituente compartimento antincendio avente accesso diretto da ogni piano, con portate di resistenza al fuoco REI predeterminata e dotate di congegno di autochiusura.

3.11. Sistema di vie di uscita.
Percorso senza ostacoli al deflusso che con-

sente alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro.
La lunghezza massima del sistema di vie di uscita è stabilita dalle norme.

3.12. Uscita.
Apertura atta a consentire il deflusso di persone verso un luogo sicuro avente altezza non inferiore a 2,00 m.

4. MEZZI ANTINCENDIO

4.1. Attacco di mandata per autopompa.
Dispositivo costituito da una valvola di intercettazione ed una di non ritorno, dotato di uno o più attacchi unificati per tubazioni flessibili antincendi. Serve come alimentazione idrica sussidiaria.

4.2. Estintore carrellato.
Apparecchio contenente un agente estinguente che può essere proiettato e diretto su un fuoco sotto l'azione di una pressione interna.
È concepito per essere portato e utilizzato su carrello.

4.3. Estintore portatile.
Definizione, contrassegni distintivi, capacità estinguente e requisiti sono specificati nel decreto ministeriale 20 dicembre 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 19 del 20 gennaio 1983).

4.4. Idrante antincendio.
Attacco unificato, dotato di valvola di intercettazione ad apertura manuale, collegato a una rete di alimentazione idrica.
Un idrante può essere a muro, a colonna soprasuolo oppure sottosuolo.

4.5. Impianto automatico di rivelazione d'incendio.
Insieme di apparecchiature destinate a rivelare, localizzare e segnalare automaticamente un principio d'incendio.

4.6. Impianto di allarme.
Insieme di apparecchiature ad azionamento manuale utilizzate per segnalare un principio di incendio.

4.7. Impianto fisso di estinzione.
Insieme di sistemi di alimentazione, di valvole, di condutture e di erogatori per proiettare o scaricare un idoneo agente estinguente su una zona d'incendio. La sua attivazione ed il suo funzionamento possono essere automatici o manuali.

4.8. Lancia erogatrice.
Dispositivo provvisto di un bocchello di sezione opportuna e di un attacco unificato. Può essere anche dotata di una valvola che permette un getto pieno, il getto frazionato e la chiusura.

4.9. Naspo.
Attrezzatura antincendio costituita da una bobina mobile su cui è avvolta una tubazione semirigida collegata da una estremità, in modo permanente, con una rete di alimentazione idrica in pressione e terminante all'altra estremità con una lancia erogatrice munita di valvola regolatrice di chiusura del getto.

4.10. Rete di idranti.
Sistema di tubazioni fisse in pressione per alimentazione idrica sulle quali sono derivati uno o più idranti antincendio.

4.11. Riserva di sostanza estinguente.
Quantitativo di estinguente, stabilito dall'autorità, destinato permanentemente alla esigenza di estinzione.

4.12. Tubazione flessibile.
Tubo la cui sezione diventa circolare quando viene messo in pressione e che è appiattito in condizioni di riposo.

4.13. Tubazione semirigida.
Tubo la cui sezione resta sensibilmente circolare anche se non in pressione.

Quesito n.1

- ***Gli obblighi dell'amministratore previsti dal DM 25/01/2019 rientrano già nelle competenze attribuitegli dalla legge e, in caso contrario, potrebbe un Decreto Ministeriale stabilirne di nuove?***
- ***Può l'amministratore pretendere di conoscere dei dati necessari per la corretta gestione dell'emergenza, mantenendoli aggiornati, rispettando anche la normativa sulla privacy?***

di **Davide Vitali** – Ingegnere

Il 6 maggio 2019 è entrato in vigore il DM 25/01/19 che detta la nuova disciplina relativa alla sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione con altezza pari o superiore a 12 mt.
Le indicazioni normative dovranno applicarsi entro il 6 maggio 2020 per gli aspetti gestionali ed entro il 6 maggio 2021 per ulteriori adempimenti impiantistici, richiesti per edifici di maggiore altezza.
Il DM 25/01/19, nell'individuare, in relazione agli obblighi previsti, 4 livelli di prestazione in base all'altezza degli edifici, pone a carico del responsabile dell'attività i corrispondenti obblighi in materia di prevenzione incendi e gestione dell'emergenza.
Il responsabile dell'attività deve adottare quanto previsto dal DM nel corrispondente livello di prestazione, tenendo conto che le attività da porre in essere aumentano con il passaggio a livelli di prestazione relativi ad altezze superiori.

Nello specifico, il responsabile dell'attività:

- identifica le misure standard da attuare in caso d'incendio;
- fornisce agli occupanti informazioni sulle misure da attuare in caso di incendio;
- espone un foglio informativo riportante divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici per l'attivazione dei servizi di emergenza, nonché le istruzioni per garantire l'esodo in caso d'incendio, come previsto nelle misure da attuare in caso d'incendio;
- mantiene in efficienza i sistemi, dispositivi, attrezzature e le altre misure antincendio adottate, effettuando verifiche di controllo ed interventi di manutenzione;
- organizza la gestione della sicurezza antincendio;
- adotta misure antincendio preventive
- pianifica l'emergenza;
- fornisce istruzioni per l'esodo degli occupanti, anche in relazione alla presenza di persone con ridotte capacità motorie;
- prevede l'installazione di impianti antincendio (segnalazione manuale di allarme incendio, EVAC);
- designa il responsabile del sistema di gestione della sicurezza antincendio ed il coordinatore dell'emergenza.

Le problematiche legate a questi obblighi sono però molteplici negli edifici in Condominio.

L'amministratore dovrebbe fornire le informazioni con adeguate modalità; dovrebbe avere l'elenco completo degli occupanti, compresi anche quelli con difficoltà motorie. Le stesse informazioni dovrebbero essere possedute anche in caso di unità immobiliari occupate da uffici, anche aperti al pubblico, o attività commerciali quali ad esempi negozi, ristoranti, B&B, ecc..

Il DM, nell'elencare le varie attività poste a carico del responsabile, sembra che dia per scontata la disponibilità delle informazioni che normalmente un'azienda può avere.

Relativamente alle condizioni di sicurezza degli edifici, è possibile riscontrare diverse possibilità, nella realtà:

- edifici con impianti a norma e CPI in corso di validità;
- edifici con impianti a norma ma che non hanno il CPI, perché mai richiesto ed ottenuto o perché scaduto e non rinnovato;
- edifici con CPI in corso di validità ma impianti non a norma;
- edifici con impianti non a norma e senza CPI.

L'amministratore deve, mantenere in efficienza i sistemi, dispositivi, attrezzature e le altre misure antincendio adottate, effettuando verifiche di controllo ed interventi di manutenzione. Per poter fare ciò dovrebbe innanzitutto avere le competenze professionali necessarie. Si aggiunga poi che potrebbe essere necessario, per alcuni interventi o opere da eseguire per la messa a norma degli impianti, dotarsi di apposita delibera assembleare e quindi l'Amministratore potrebbe trovarsi bloccato da una mancata autorizzazione. Infine, l'amministratore dovrebbe garantire la fruibilità delle vie di fuga, coordinando l'esodo e consentendo un soccorso efficace. Ma ciò presupporrebbe che lo stesso sia sempre presente in ogni momento in ogni stabile, cosa ovviamente impossibile!
Gli obblighi dell'amministratore previsti dal DM rientrano già nelle competenze attribuitegli dalla legge e, in caso contrario, potrebbe un Decreto Ministeriale stabilirne di nuove? Può l'amministratore pretendere di conoscere dei dati necessari per la corretta gestione dell'emergenza, mantenendoli aggiornati, rispettando anche la normativa sulla privacy? ●

Quesito n.2

- ***Chi è il responsabile attività?***
- ***Qual è la sua figura professionale e quali requisiti/competenze deve possedere?***
- ***Chi è il responsabile GSA?***

di **Rollino Luca** e **Tulipano Lidi**a – Ingegneri

Il Decreto del Ministero dell'Interno 18 ottobre 2019 - Modifiche all'Allegato 1 al Decreto del Ministro dell'Interno 3 agosto 2015, recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139» (19A06608) (pubblicato in GU n.256 del 31/10/2019 - Suppl. Ordinario n. 41) – al punto G.1.6. definisce il responsabile dell'attività come il "soggetto tenuto agli obblighi di prevenzione incendi per l'attività" e identifica come attività "il complesso delle azioni svolte in un luogo delimitato, che può presentare pericolo d'incendio o esplosione".
Ad oggi il Decreto del Ministero dell'Interno 18 ottobre 2019 non è applicabile all'attività 77 "Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendi superiore a 24 m" di cui all'Allegato I al D.P.R. 151/2011; tuttavia è stata prodotta in bozza la RTV (Regola Tecnica Verticale) Capitolo V.10 "Edifici di civile abitazione", di cui in seguito si propone un'analisi in dettaglio.

La legislazione futura: la RTV "Edifici di civile abitazione"

Nella suddetta bozza, **fra i compiti attribuiti al Responsabile dell'attività, si riscontra quello di organizzare la GSA con:**

- adozione e verifica periodica delle misure antincendio preventive (di cui al paragrafo V.10.4.5.2);
- per le aree comuni, verifica dell'osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni normali di esercizio;
- mantenimento in efficienza dei sistemi, dispositivi, attrezzature e delle altre misure antincendio adottate, effettuando verifiche di controllo ed interventi di manutenzione, riportando gli esiti in un registro dei controlli;
- predisposizione, verifica ed aggiornamento periodico della pianificazione d'emergenza;
- apposizione di segnaletica di sicurezza (es. divieti, avvertimenti, evacuazione, …);
- informazione agli occupanti sulle misure antincendio preventive che essi devono osservare e sulle procedure di emergenza da adottare in caso d'incendio, anche tramite invio o pubblicazione in area comune dell'edificio di sintetiche schede informative, comprensibili a tutti gli occupanti, riportanti divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici per l'attivazione dei servizi di emergenza, istruzioni per garantire l'allarme e l'esodo in caso d'incendio.

Inoltre, negli edifici di tipo HE (54m<h≤80m) ed HF (>80m), il responsabile dell'attività designa uno o più coordinatori dell'emergenza e comunica loro le necessarie

informazioni e procedure contenute nella pianificazione d'emergenza. I coordinatori dell'emergenza devono essere formati come addetti antincendio, secondo le norme vigenti ed in relazione al livello di rischio dell'attività, e sovrintendono all'attuazione della pianificazione d'emergenza e delle misure di evacuazione previste, interfacciandosi con i responsabili delle squadre di soccorso.
Almeno uno dei coordinatori dell'emergenza deve essere continuamente presente presso l'attività, oppure deve essere garantito un servizio continuo di pronta disponibilità entro 30 minuti dalla chiamata. Il ruolo di coordinatore dell'emergenza può essere svolto da un servizio di vigilanza esterno oppure anche dagli stessi occupanti dell'attività, se opportunamente formati come addetti antincendio.

Negli edifici di tipo HF (h>80m) il responsabile dell'attività predispone ed organizza apposito centro di gestione delle emergenze. In condizioni ordinarie, gli occupanti osservano le disposizioni della GSA, in particolare:

- osservano le misure antincendio, i divieti, le limitazioni e le condizioni di esercizio preventive predisposte dal responsabile dell'attività;
- non alterano la fruibilità delle vie d'esodo e l'efficacia delle misure di protezione attiva e passiva.

In condizioni d'emergenza, gli occupanti attuano quanto previsto nella pianificazione d'emergenza, in particolare le procedure di allarme e di evacuazione.
Le misure preventive che devono essere attuate, secondo quanto previsto nella bozza della RTV Capitolo V.10 del Decreto del Ministero dell'Interno 18 ottobre 2019 consistono almeno in:
- corretto deposito ed impiego dei materiali combustibili, di sostanze e miscele pericolose;
- mantenimento della disponibilità di vie d'esodo sgombre e sicuramente fruibili;
- corretta manutenzione ed esercizio delle chiusure tagliafuoco dei varchi tra compartimenti;
- riduzione delle sorgenti di innesco (es. limitazioni nell'uso di fiamme libere senza le opportune precauzioni, rispetto del divieto di fumo ove previsto, divieto di impiego di apparecchiature elettriche malfunzionanti o impropriamente impiegate, …);
- gestione dei lavori di manutenzione, valutazione dei relativi rischi aggiuntivi e di interferenza, con particolare riguardo a lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio (es. lavori a caldo, …), temporanea disattivazione di impianti di sicurezza, temporanea sospensione della continuità della compartimentazione, impiego delle sostanze o miscele pericolose (es. solventi, colle, …);
- valutazione dei rischi di incendio in caso di modifiche all'attività (es. alle strutture, alle finiture, al rivestimento delle facciate, all'isolamento termico e acustico e agli impianti, …).

La pianificazione d'emergenza deve riguardare almeno:

- istruzioni per la chiamata di soccorso, comprensive delle informazioni da fornire per consentire un efficace soccorso;
- istruzioni per diffondere l'allarme a tutti gli occupanti; ove presente IRAI, la pianificazione d'emergenza deve contenere le procedure di attivazione e diffusione dell'allarme;

- istruzioni per l'esodo degli occupanti, anche in relazione alla presenza di occupanti con specifiche esigenze;
- azioni da effettuarsi per la messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti (es. sezionamento della distribuzione del gas naturale, …);
- informazioni da fornire alle squadre di soccorso intervenute sul posto (es. planimetrie, ubicazione dei quadri di controllo degli impianti, presenza di occupanti con specifiche esigenze, …);
- divieto di utilizzo degli ascensori per l'evacuazione in caso di incendio, ad eccezione degli eventuali ascensori antincendio da utilizzare secondo le modalità previste;
- divieto di rientrare nell'edificio fino al termine dell'emergenza.

Per gli edifici di tipo HF (h>80m), la pianificazione d'emergenza deve prevedere le procedure di attivazione e funzionamento del centro di gestione dell'emergenza.
Qualora attività caratterizzate da promiscuità strutturale, impiantistica, o dei sistemi di vie d'esodo siano esercite da responsabili dell'attività diversi, le pianificazioni d'emergenza delle singole attività devono tenere conto di eventuali interferenze o relazioni con le attività limitrofe. Deve essere prevista una pianificazione d'emergenza di sito in cui siano descritte le procedure di risposta all'emergenza per le parti comuni e per le eventuali interferenze tra le attività ai fini della sicurezza antincendio.
Ove previsto dalla soluzione progettuale individuata, deve essere predisposto apposito centro di gestione delle emergenze ai fini del coordinamento delle operazioni d'emergenza, commisurato alla complessità dell'attività. Il centro di gestione dell'emergenza può essere realizzato in locale ad uso non esclusivo (es. portineria, reception, centralino, …), preferibilmente protetto. Il centro di gestione dell'emergenza deve essere fornito almeno di informazioni necessarie alla gestione dell'emergenza (es. pianificazioni, planimetrie, schemi funzionali di impianti, numeri telefonici, …), strumenti di comunicazione con le squadre di soccorso, il personale e gli occupanti, centrali di controllo degli impianti di protezione attiva o ripetizione dei segnali d'allarme. Il centro di gestione dell'emergenza deve essere chiaramente individuato da apposita segnaletica di sicurezza.

La legislazione vigente: il DM 25 gennaio 2019

È immediato dunque riscontrare la presenza di evidenti analogie fra la suddetta bozza della RTV Capitolo V.10 del Codice di Prevenzione Incendi, presentata dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico (CCTS) dei Vigili del Fuoco, nella seduta del 17 luglio 2019, e quanto riportato nell'Allegato 1 del D.M. 25 gennaio 2019; viene ben identificata la figura dei coordinatori dell'emergenza, nominati dal responsabile dell'attività in edifici con altezza antincendi ≥ 54 m e che devono essere formati come addetti antincendio, secondo le norme vigenti ed in relazione al livello di rischio dell'attività; al contrario non vengono identificate le competenze specifiche che deve possedere il responsabile dell'attività, ma solo i compiti che deve svolgere.
Tuttavia, viste le azioni e i compiti che il responsabile dell'attività deve svolgere secondo quanto previsto dal D.M. 25 gennaio 2019, sembrerebbe dover possedere specifiche competenze in materia di sicurezza antincendio; deve inoltre avere piena conoscenza

dell'attività in oggetto e degli occupanti.
Il responsabile dell'attività, per edifici con altezza antincendi h>24 m deve organizzare la GSA e per edifici con altezza antincendi h>80 m deve designare, oltre al coordinatore dell'emergenza (soggetto in possesso di attestato di idoneità tecnica a seguito di frequenza di corso di rischio elevato ex D.M. 10 marzo 1998), il responsabile GSA (che può anche coincidere con il responsabile dell'attività); anche in tal caso sono identificati i compiti, fra cui il controllo periodico delle misure di prevenzione adottate e la segnalazione al responsabile dell'attività delle non conformità e delle inadempienze in materia di sicurezza antincendio, ma non le competenze.
Anche secondo il Codice di Prevenzione Incendi (ricordiamo non ancora applicabile agli edifici ad uso civile), la GSA compete al Responsabile dell'attività, per il quale non vengono richieste competenze attestate e/o certificate in materia di antincendio.

Le analogie riscontrabili nella legislazione vigente in ambiti differenti

Il D. Lgs. 81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i. presenta alcuni apparenti "punti di contatto" con il D.M. 25 gennaio 2019, pur con le dovute differenze, in particolare con riferimento alle figure e ai rispettivi compiti identificati dallo stesso in correlazione alle figure del responsabile dell'attività e del responsabile GSA, contemplate nel suddetto D.M. 25 gennaio 2019.
Viene definita la figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, quale "persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi". Il RSPP effettua in collaborazione con il datore di lavoro la valutazione dei rischi. L'art. 32 del suddetto D.Lgs. 81/2008 stabilisce che le capacità e i requisiti professionali dei RSPP devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività e ben identifica i requisiti professionali e formativi che deve possedere tale figura, dimostrabili attraverso i titoli conseguiti e l'attestazione di frequenza di specifici corsi. Il servizio di prevenzione e protezione provvede anche ad individuare le misure per la sicurezza, elaborare le misure preventive e protettive, i relativi sistemi di controllo, le procedure di sicurezza; dunque sono evidenti le analogie fra i compiti del RSPP secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e i compiti attribuiti al responsabile dell'attività e al responsabile GSA dal D.M. 25 gennaio 2019, nonostante il suddetto D.M. non contempli l'attestazione delle competenze specifiche che dovrebbero possedere tali figure. Peraltro, secondo il D.Lgs. 81/2008 qualora fosse possibile lo svolgimento dei compiti del servizio di prevenzione e protezione direttamente dal datore di lavoro, anch'esso deve possedere competenze attestate mediante frequenza di specifici corsi di formazione.
Fra i compiti del responsabile dell'attività secondo il D.M. 25 gennaio 2019 vi è l'identificazione delle azioni da effettuare per la messa in sicurezza di apparecchiature e impianti il mantenimento in efficienza di sistemi, dispositivi, attrezzature e altre misure antincendio adottate, effettuando verifiche di controllo ed interventi di manutenzione. Non si può prescindere dunque

dall'effettuazione di un'analisi di quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di impianti, ove si riscontrano notevoli analogie, e in particolare dal D.M. 37/2008 "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici" (pubblicato in G.U. 12/03/2008, n. 61, in vigore dal 27/03/2008), il quale si applica agli impianti posti al servizio degli edifici. L'art. 8, comma 2 del suddetto D.M. impone al proprietario dell'impianto di adottare le misure necessarie per conservare le caratteristiche di sicurezza per gli impianti previste dalla normativa vigente in materia.

Il D.Lgs. 192/2005 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia" (pubblicato in G.U. Suppl. Ord. 23/09/2005, n. 158, in vigore dall'08/10/2005) e s.m.i., all'art. 7 stabilisce che il proprietario, il conduttore, l'amministratore di condominio, o per essi un terzo, che se ne assume la responsabilità, debba mantenere in esercizio gli impianti e provvedere affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente; ed ancora all'Allegato A, al punto 37 identifica come "proprietario dell'impianto termico il soggetto che, in tutto o in parte, è proprietario dell'impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario dal presente regolamento sono da intendersi riferiti agli amministratori" e al punto 42 il "responsabile dell'impianto termico [...] l'amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio".

Secondo l'art. 6 del D.P.R. 74/2013 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192" (pubblicato in G.U. 27/06/2013, n. 149, in vigore dal 12/07/2013) "l'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell'impianto, che può delegarle ad un terzo"; dunque in presenza di terzo responsabile si ha una delega della responsabilità, ed è il terzo responsabile a rispondere del mancato rispetto delle norme relative all'impianto termico, in particolare in materia di sicurezza. Il terzo responsabile deve possedere i requisiti previsti dal D.M. 37/2008 e s.m.i. e dalla legislazione vigente in materia; si ha dunque una "attestazione delle competenze".

Il D.P.R. 151/2011 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122" (pubblicato in G.U. 22/09/2011, n. 221, in vigore dal 07/10/2011) e s.m.i. all'art. 6 stabilisce che i privati responsabili di attività di cui all'Allegato I del suddetto D.P.R., per attività non soggette alla disciplina del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., hanno l'obbligo di

mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal Comando nel certificato di prevenzione o all'atto del rilascio della ricevuta a seguito della presentazione della SCIA, nonché di assicurare una adeguata informazione sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l'informazione, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell'attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando.

Si evince dunque un'intersezione di compiti e responsabilità relativamente agli impianti fra il terzo responsabile, qualora presente, e il responsabile dell'attività. Non è tuttavia chiaro se sia delegabile il ruolo di responsabile dell'attività, e pure non è chiara l'identificazione delle competenze attestate che dovrebbe possedere un eventuale soggetto delegato. Il responsabile dell'attività dovrebbe predisporre le azioni da effettuare per la messa in sicurezza degli impianti su cui "opera" il terzo responsabile.

Si riscontra ancora un'analogia fra i compiti del datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e i compiti del responsabile dell'attività ai sensi del D.M. 25 gennaio 2019; il responsabile dell'attività identifica le misure da attuare in caso di incendio e fornisce informazioni agli occupanti sulle misure da attuare, mentre il datore di lavoro adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi, designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio e provvede affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata formazione sulle procedure che riguardano la lotta antincendio e le misure e le attività di prevenzione e protezione adottate.

L'Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili - artt. 89 comma 1h; 91 comma 1a; 100 comma 1) fra i contenuti minimi del piano di sicurezza e coordinamento inserisce "l'organizzazione prevista per il servizio antincendio", che potrebbe correlarsi alla GSA organizzata dal responsabile dell'attività e, quando previsto dal D.M. 25 gennaio 2019, dal responsabile GSA. Si ricorda inproposito che il piano di sicurezza e coordinamento ai sensi del D.Lgs. 81/2008 è redatto dal Coordinatore per la sicurezza, i cui requisiti professionali e le cui competenze sono ben identificati all'art. 98 del suddetto decreto. Da sottolineare come l'art. 16 del D.Lgs. 81/2008 preveda esplicitamente la possibilità di delegare le funzioni del datore di lavoro. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è infatti ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

Alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità, e comunque non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. Tale obbligo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4 del D.Lgs. 81/2008, che rimanda al D.Lgs. 231/2001 inerente la responsabilità amministrativa delle Aziende.
Ai sensi del D.M. 10/03/1998 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro" (pubblicato in G.U. Suppl. Ord. 07/04/1998, n. 64, in vigore dal 07/10/1998) e s.m.i. il datore di lavoro è responsabile del mantenimento delle condizioni di efficienza delle attrezzature e impianti di protezione antincendio e deve attuare la sorveglianza, il controllo e la manutenzione delle attrezzature e impianti di protezione antincendio in conformità a quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. Scopo dell'attività di sorveglianza, controllo e manutenzione è quello di rilevare e rimuovere qualunque causa, deficienza, danno o impedimento che possa pregiudicare il corretto funzionamento e uso dei presidi antincendio. L'attività di controllo periodica e la manutenzione deve essere eseguita da personale competente e qualificato. Gli obblighi in materia di formazione e informazione antincendio a carico del datore di lavoro sono ben identificati nell'Allegato VII al suddetto D.M.; numerosi compiti sono "paragonabili" a quelli attribuiti al responsabile dell'attività e/o responsabile GSA dal D.M. gennaio 2019.

La legislazione antincendio nelle attività soggette

In seguito si analizzano le analogie con la legislazione e la normativa in materia di antincendio che disciplina specifiche attività soggette ai sensi dell'Allegato I al D.P.R. 151/2011.
Il D. Min. Beni e Att. Culturali 20/05/1992, n. 569 "Regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre" (pubblicato in G.U. 04/03/1993, n. 52) e s.m.i. all'art. 10, e il D.P.R. 30/06/1995, n. 418 "Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi" (pubblicato in G.U. 07/10/1995, n. 235) all'art. 9, trattano gli aspetti inerenti la gestione della sicurezza, identificando i compiti del responsabile dell'attività e del responsabile tecnico addetto alla sicurezza; anche in tal caso non sembrerebbe direttamente identificata l'attestazione delle competenze. Tuttavia, le competenze del responsabile tecnico della sicurezza, a titolo esemplificativo, in caso di strutture sanitarie soggette alla disciplina in materia di prevenzione incendi, sono identificate dal D.Min. Interno 18/09/2002 e s.m.i., come specificato in seguito.
Il D. Min. Interno 09/04/1994 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere" (pubblicato in G.U. 26/04/1994, n. 95) e s.m.i. affida la gestione della sicurezza antincendio al responsabile dell'attività, che deve inoltre

provvedere affinchè sui sistemi delle vie d'esodo non siano collocati ostacoli; tale aspetto è richiamato anche dal D.Min. Interno 02/07/2019 "Modifiche al decreto 28 febbraio 2014 in materia di regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico-ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone" (pubblicato in G.U. 12/07/2019, n. 162).

Il D. Min. Interno 18/03/1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi" (pubblicato in G.U. 11/04/1996, n. 85, in vigore dal 26.04.1996), nel caso di complessi sportivi multifunzionali identifica nel titolare il responsabile della gestione della sicurezza antincendio.

Il D. Min. Interno 18/09/2002 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle strutture sanitarie, pubbliche e private" (pubblicato in G.U. 27/09/2002, n. 227) e s.m.i., attribuisce al responsabile dell'attività il compito di individuare il responsabile tecnico della sicurezza antincendio, in possesso di attestato di partecipazione con esito positivo al corso di specializzazione di cui al D.Min. Interno 05/08/2011 "Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139" (pubblicato in G.U. 26/08/2011, n. 198, in vigore dal 27/08/2011) e s.m.i..

Come è immediato constatare, l'attività "edifici di civile abitazione" si differenzia sostanzialmente dalle attività su citate ai fini del sistema di gestione della sicurezza antincendio, dell'adozione delle misure da attuare in caso d'incendio, dalla possibilità di operare direttamente ai fini della messa in sicurezza degli impianti e di numerosi altri aspetti correlati al mantenimento delle condizioni di sicurezza ai fini antincendio, compresi gli adempimenti e le procedure connesse.

Restano dunque oggetto di discussione i seguenti quesiti, secondo quanto previsto dal D.M. 25 gennaio 2019, relativamente all'applicazione dei concetti sopra analizzati al mondo della sicurezza antincendio negli edifici di civile abitazione e dunque in ambito condominiale:

Chi è il responsabile attività? Qual è la sua figura professionale e quali requisiti/competenze attestate o meno deve possedere? Chi è il responsabile GSA?

Quesito n.3

- ***Come compilare l'informativa?***
- ***Come corresponsabilizzare i condomini?***
- ***Come notificarla a tutti gli occupanti (racc. bacheca, sito, posta prioritaria, cassetta postale...)?***
- ***Appena pronta l'informativa (firmata da chi?), la stessa deve tornare in assemblea?***

di **Antonio Abate** – Ingegnere

All'interno del Decreto 25 gennaio 2019 "Modifiche ed integrazioni all'allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione", vengono descritte le funzioni da espletare da parte del Responsabile dell'attività. In particolare viene indicata la predisposizione e la diffusione delle informazioni necessarie alla gestione dell'emergenza, senza però specificarne esattamente i contenuti e quali possano essere le modalità che garantiscano il responsabile dell'attività in merito alla ragionevole certezza di poter dimostrare di avere ottemperato al suo obbligo.
Nell'ambito di tale incertezza risulta però evidente che, al crescere del livello di rischio, il decreto si aspetti altresì un aumento della quantità di informazioni da trasferire, soprattutto dall'introduzione della GSA in poi.
Ancora una volta il decreto appare poco aderente alla realtà condominiale non valutando la tipologia di persone che potrebbero essere presenti nel momento dell'emergenza e la relativa difficoltà nel garantire la corretta informazione a tutti.
In particolare, tale realtà prevede la possibilità di inquadrare i soggetti ipoteticamente presenti all'interno del condominio in varie categorie. Gli occupanti al momento dell'emergenza potrebbero infatti essere:

- Proprietari e residenti, soggetti che pertanto è possibile presumere attivi nella gestione della vita del condominio, presenti alle assemblee, informati sulle decisioni comuni
- Occupanti generici, come affittuari stabili o occasionali
- Esercenti di attività commerciali o locali uso ufficio, con la relativa utenza
- Semplici visitatori occasionali
- Eventuali custodi, manutentori, personale a servizio del condominio

E' pertanto lecito porsi il dubbio di come poter garantire l'informazione a tutti gli "occupanti"; cosi come immaginare di pianificare la gestione di un emergenza senza poter in realtà attuare un diretto controllo sui vari soggetti coinvolti.
Mentre all'interno di un'azienda o ad esempio di un centro commerciale è difatti possibile individuare e nominare una serie di "Addetti Antincendio" e garantire mediante adeguata turnazione la contemporanea presenza di personale specificatamente forma-

ta, all'interno del condominio tale condizione è pressoché impossibile.
Potrebbe anche essere rilevante la problematica della lingua utilizzata per l'informativa e considerata soggettiva ogni scelta in tal senso. Essendo così variegata ed imprevedibile la composizione degli occupanti sarebbe lecito immaginare un informativa bilingue? O quale sarebbe il numero di lingue nella quale tale informativa dovrebbe essere riproposta?
Ulteriore problematica riguarda la concatenazione di attività "contenute" nel condominio. Un attività come un ufficio, uno studio medico, o ancor più complesso un esercizio commerciale dovrebbe avere, a prescindere, un suo sistema di gestione delle emergenze. Sarebbe pertanto necessario un continuo flusso bidirezionale dei dati tra il condominio e tali attività per garantire la coerenza dei vari sistemi di gestione dell'emergenza e un'attenzione al reciproco aggiornamento in caso di modifiche.
Fermo restando che quanto di seguito proposto rappresenta comunque una scelta soggettiva, un possibile approccio ai quesiti sopra esposti potrebbe essere quello di organizzare la gestione delle informazioni in più livelli, al fine di renderla in prima battuta più diffusa possibile e successivamente più esaustiva possibile; partendo ad esempio dalla presenza di cartellonistica (magari solo grafica senza indicazioni scritte per evitare la problematica linguistica fino alla realizzazione di un informativa completa, un plico abbastanza "pesante" che contenga per esteso tutte le istruzioni necessarie in una eventuale emergenza (dalla pianta di evacuazione alle manovre sugli impianti), cui almeno una copia possa essere facilmente reperibile all'interno dell'edificio.
Anche in questo caso sarebbe opportuno confrontarsi sul profilo professionale che possa essere di ausilio al responsabile delle attività per il corretto svolgimento di tale compito dovendo lo stesso abbracciare competenze tecniche, grafiche e comunicative.
Resta inoltre da definire la modalità di diffusione di tale informativa, al fine di garantire il responsabile dell'attività dall'assolvimento dei suoi obblighi. Anche in questo caso il ventaglio di soluzioni è estremamente variegato andando dalla trasmissione ufficiale ai soggetti coinvolti (consegna con firma – pec etc…) con le problematiche di cui sopra in merito alla varietà dei possibili occupanti fino all'organizzazione di specifici eventi formativi o prove di evacuazione per verificare il corretto recepimento delle informazioni.
Si propone nel seguito un ipotetico schema di informativa "a livelli" *(pagina seguente)*
A prescindere comunque dalla modalità utilizzata, particolare rilevanza assume la capacità di coinvolgere i condomini o gli "occupanti" in genere nella gestione dell'emergenza e di come possa essere data oggettiva evidenza di aver messo in atto tutte le procedure necessarie all'ottenimento di tale obiettivo.
I temi della responsabilità e dell'evidenza oggettiva rimangono, a parere dello scrivente, quelli centrale e maggiormente delicati, con il rischio che il problema venga liquidato con la produzione massiva di documentazione formale da consegnare e conservare agli atti.
Alla luce delle varie osservazioni esposte, a prescindere dal contenuto tecnico ed alle modalità realizzative dell'informativa stessa si ritiene che sia necessario interrogarsi su quali possono essere i presupposti a salvaguardia del responsabile delle attività al fine di poter dimostrare di aver ottemperato le richieste del decreto. ●

DESTINATARIO VIRTUALE	MEZZO DI TRASMISSIONE	TIPOLOGIA	ATTIVITÀ DI FORMAZIONE CORRELATA	VERIFICA
Tutti gli occupanti	Affissione ad ogni piano	Schema sintetico di procedura	Nessuna	Data di aggiornamento su affissione da verificare periodicamente
Condomini residenti	PEC – consegna a mano con firma in assemblea	Informativa completa sulla gestione delle emergenze *	Presentazione durante assemblea	Ricevuta invio
Condomini residenti	Invito per PEC a tutti i condomini	Prova pratica	Prova pratica	Cadenza annuale
Eventuale personale di presidio	PEC – Verbale di formazione	Informativa completa sulla gestione delle emergenze + fascicolo impianti	Specifica attività formativa	Verbale
Manutentori	Verbale di avvenuta formazione	Fascicolo sugli impianti	Specifica attività formativa	Verbale

ANACI

GLI ASPETTI GIURIDICI IN MATERIE TECNICHE

LA PREVENZIONE INCENDI

ANACI

ANACI
BAVENO
2022